

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, cambiano alcune disposizioni circa l'**utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore** previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Di seguito si riportano le principali novità:

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE**

**A decorrere dal 31 maggio 2010** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

A decorrere dal 31 maggio 2010, inoltre, il ricorso **frequente o ingiustificato** all'utilizzo del contante, **anche se non in violazione dei nuovi limiti previsti dall'art. 49 D.Lgs. 231/2007, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importo pari o superiore a 15.000 euro**, configura un **elemento di sospetto**.

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI**

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 5.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, **emessi all'ordine del traente** (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

### **LIBRETTI AL PORTATORE**

Il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 5.000 euro**.

**In caso di trasferimento** di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 5.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2011**.

\*\*\*\*\*

**Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.**

***Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.***